

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2020/C 48/07)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾(1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:


A pagina 161, nella nota esplicativa della sottovoce «**2933 49 10 Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici**», il terzo paragrafo è sostituito e sono aggiunti nuovi paragrafi:

«Il termine “derivati degli acidi chinolincarbossilici” comprende i derivati dell'acido chinolincarbossilico in cui uno o più atomi di idrogeno dell'anello aromatico e/o la funzione acida sono stati sostituiti. Anche i derivati degli acidi chinolinbcarbossilici sono compresi in questo termine.

Gli acidi 4-idrossichinolin-3-carbossilici (tautomeri enolici) e gli acidi 4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilici (tautomeri chetonici) possono essere tutti considerati come derivati degli acidi chinolincarbossilici della sottovoce 2933 49 10. La sostituzione di qualsiasi atomo dell'anello (compreso l'azoto) nel tautomero enolico o nel tautomero chetonico non elimina la frazione di chinolincarbossilato dalla molecola.

Inoltre, poiché la frazione dell'acido carbossilico non svolge alcun ruolo nella tautomeria cheto-enolica, anche gli acidi 4-idrossichinolin-2-carbossilici e altri regioisomeri sono compresi nel termine “acido chinolincarbossilico”.

Esempi:



⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.